

Norme & Tributi

Controlli e liti

Sull'abuso del diritto la proroga dei termini a favore del Fisco diventa ancora più lunga

La circolare 8/E ha fornito chiarimenti sul Dl 18 e anche sul differimento a favore delle Entrate dei termini di accertamento. Viene da chiedersi perché tutta questa fretta, considerando che i termini relativi all'attività degli uffici sono sospesi fino al 31 maggio.

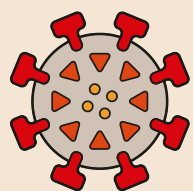
—Dario Deotto
ntplusfisco.ilssole24ore.com



L'Agenzia insiste: due anni in più per notificare gli accertamenti

EMERGENZA COVID-19

FISCO



Anche i termini processuali per uffici e contribuenti

Appello al personale per continuare a istruire e rimborsare

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Differimento generalizzato per le notifiche degli atti impositivi al 31 dicembre 2022, ricorsi e mediazioni con sospensione al 15 aprile e prosecuzione delle istruttorie dei rimborsi.

Sono queste alcune delle principali risposte contenute nella circolare 8 emanata ieri con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti.

Tra i primi importanti chiarimenti emerge una sostanziale estensione a tutte le fattispecie del differimento dei termini di decadenza e prescrizione in favore degli uffici.

Innanzitutto, secondo il Dl cura Italia (articolo 67, comma 4) con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Tale norma prevede che - per le sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali - i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione. Si tratta quindi degli accertamenti relativi al 2015 ovvero 2014 in caso di dichiarazione omessa.

Tuttavia, leggendo anche altre risposte emerge un'evidente estensione

ne della proroga a qualunque termine imposto agli uffici impositori.

Secondo la circolare sono differiti al 31 dicembre 2022 anche gli atti di registro che scadono in qualsiasi giorno fino al 31 dicembre 2020, dell'imposta sulle successioni e gli atti di irrogazione sanzioni da emettere entro un anno dal deposito delle memorie difensive da parte del contribuente.

La circolare affronta anche i termini legati al processo tributario per i quali il decreto aveva generato qualche perplessità. In particolare, la sospensione prevista per gli Uffici includeva anche le attività del contenzioso, con la conseguenza che queste attività risultavano sospese sino al 31 maggio. Diversamente, invece, per il contribuente è applicabile la norma specifica (articolo 12) relativa ai processi, per i quali la sospensione va dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Ne conseguiva così, con applicazione testualmente tali disposizioni dinanzi a uno stesso atto, i termini processuali risultavano differenti tra contribuenti e Agenzia. Nel documento di prassi è stato precisato che prevale la norma "speciale" e «in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione» è applicabile la sospensione fino al 15 aprile. Tale precisazione, però, non è chiaro se si tratti di un mero esempio ovvero dell'unico caso per il quale sia applicabile la previsione.

La circolare, infatti, non affronta la diversa ipotesi in cui sia l'Ufficio a dover impugnare, ad esempio una sentenza, e quindi se valga comunque il termine del 15 aprile ovvero la diversa sospensione fino al 31 maggio riservata all'Amministrazione.

Dinanzi a una interpretazione estensiva della norma in favore dell'Agenzia, si contrappone la rigidità nei confronti del contribuente. In questo caso, infatti, tutto ciò non espressamente disciplinato dalla norma non è sospeso (pagamento adesioni eccetera).

In tale contesto, va tuttavia salutato con favore, l'esortazione rivolta agli uffici a svolgere, anche in questo periodo emergenziale l'attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione.

Vi è così da sperare che laddove il contribuente sia impossibilitato a rispondere a breve, non si pregiudichi il suo diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI PRINCIPALI

1. L'attività degli uffici

- Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020
- Tutte le attività saranno gestite con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti
- Continueranno le istruttorie per i rimborsi

2. Decadenza e prescrizione

- Accertamenti delle imposte dirette e dell'Iva relativi al 2015 o 2014 in caso di dichiarazione omessa
- Provvedimenti relativi al registro i cui termini scadono entro il «31 dicembre 2020»
- Atti di irrogazione sanzioni da notificare entro un anno da deposito memorie difensive
- Accertamenti e procedura per contestazioni di operazioni abusive

IMPOSTA DI REGISTRO

Stop alla registrazione degli atti, pagamenti rinviati e rateizzabili

Il fermo riguarda le annotazioni in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio

Angelo Busani

La registrazione degli atti pubblici, delle scritture private e degli atti giudiziari può non essere effettuata (e l'imposta di registro, di conseguenza, può non essere pagata) se il termine per la registrazione scade tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: lo afferma l'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 (paragrafo 1.12).

Si tratta di una lettura assai bonaria che l'Agenzia effettua della norma di cui all'articolo 62, comma 1, dl 18/2020, in ragione della «ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore» «la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante

L'EFFETTO DA EVITARE

LE TUTELE ASIMMETRICHE E LA LEVA DELLA SFIDUCIA

di Maria Carla De Cesari

—Continua da pagina 1

J aver scomodato un decreto legislativo del 2015 per giustificare l'allungamento dei termini di accertamento ha probabilmente ragioni razionali, fra tutte forse il fatto di non abdicare sul fronte della lotta all'evasione, con i relativi riflessi sul gettito.

Eppure, proprio in questa situazione eccezionale, il ricorso ai termini lunghi per le verifiche fiscali suona stonato. Le difficoltà dell'amministrazione non possono essere sempre risolte con garanzie e

regole asimmetriche a svantaggio dei contribuenti.

Perché la tutela squilibrata a danno dei cittadini rischia di portare con sé un messaggio - la sfiducia nell'amministrazione - di cui oggi non c'è bisogno. E la sfiducia, purtroppo, ha un effetto leva nei comportamenti di cui pagheremo in futuro un prezzo oggi non ancora quantificabile. In un momento di equilibri così delicati si deve dar prova di mettere al bando privilegi, anche quelli ascrivibili - in teoria - a una causa innaccabile come la lotta all'evasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occorre individuare criteri per concedere prestiti a imprese sane e non sull'orlo del fallimento

La circostanza che lo Stato garantisca una significativa percentuale del finanziamento concesso alle Pmi, se può valere a manlevare (almeno in parte) la banca dal rischio di una futura insolvenza del debitore, non libera di per sé da eventuali rischi di contestazioni per aver concesso ulteriore liquidità a soggetti che non soddisfacciano i requisiti per poterne beneficiare. Per di più in molti casi, specie per le realtà minori e meno strutturate, vi è la materiale (non trascurabile) impossibilità di ottenere dati prospettici che concretamente consentano l'analisi critica della futura capacità di rimborso dell'azienda. Credo allora che debbano essere individuati dei criteri riconoscibili come corretti e condivisibili a garantire che l'erogazione avvenga a favore di un imprenditore sano e solvente, ma rimasto vittima dell'emergenza lavorativa/produttiva connessa all'epidemia. Si tratterebbe pertanto di acquisire documentazione utile a comprovare l'affidabilità dello stato come gli ultimi bilanci approvati e/o l'ultimo progetto di bilancio disponibile e firmato dal legale rappresentante (nelle more dell'approvazione del bilancio 2019). Possibilmente integrati da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni. Parte di queste informazioni potrebbero essere sostituite da un'autocertificazione con cui il legale rappresentante della società attesti sotto la propria responsabilità i dati forniti, altresì indicando la data a partire dalla quale l'attività aziendale è stata interrotta o limitata ed espressamente confermando la sussistenza della continuità aziendale fino a quel momento. Tutto ciò potrebbe essere anche accompagnato dalla relazione di un professionista terzo (revisore o commercialista) a garanzia di maggior obiettività e veridicità dei dati forniti, salvo problemi di compatibilità dei tempi di rilascio.

Se infatti oggi vi è l'esigenza di fare in fretta, è altrettanto necessario tutelare chi eroga il credito in situazione di emergenza. Credo allora che la protezione massima oggi possibile potrebbe essere data da un impianto regolamentare ad opera di un provvedimento della Banca d'Italia a poter valutare e consolidare best practices operative condivise, attuate e rispettate perciò come tali, da tutte le banche del Paese. Con il fine di assolvere all'esigenza di certezza giuridica per una tutela che sia la garanzia stessa della possibilità di erogare il credito, senza doversi accollare rischi non propri di un esponente di banca.

Avvocato in Milano e Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA PER I PROFESSIONISTI

Coronavirus, guida aggiornata day by day

Una Guida in aggiornamento continuo per seguire, passo per passo, l'evoluzione normativa sull'emergenza Covid-19. Arriva infatti in edicola «Coronavirus - Misure per il lavoro, le imprese e i professionisti - Dl 18/2020, Cura Italia», il fascicolo del Gruppo 24 Ore che illustra e approfondisce le tematiche più prettamente professionali nel contesto delle prime misure varate dal Governo, e che offre anche la possibilità di accedere a un'area informativa che, giorno per giorno, sarà aggiornata per consentire a tutti di seguire l'evoluzione normativa di questa fase difficile.

La Guida - in vendita in edicola al prezzo di 9,90 euro, e anche su Shopping24 all'indirizzo s24.ore.it/dlcoronavirus (8,90 euro per la versione digitale in pdf) - si presenta con un indice ricco e articolato su tutti gli aspetti sollevati dal decreto. Acquistando il fascicolo si acquisiscono poi le credenziali per accedere allo Speciale on line «Emergenza Coronavirus» quotidianamente aggiornato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADEMPIMENTI

Nessuna sospensione per fatture e corrispettivi

Gli Intrastat in scadenza al 25 marzo vengono posticipati al 30 giugno

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Tra gli adempimenti tributari sospesi dall'articolo 62 del decreto legge Cura Italia non rientra la certificazione fiscale delle operazioni Iva mediante emissione di fattura, elettronica o cartacea, o rilascio di documento commerciale al cliente. Con la circolare 8/E, l'agenzia delle Entrate ha indicato anche come esporre in fattura elettronica il mancato assoggettamento del compenso o ricavo a ritenuta d'acconto in quanto sospesa, ribadendo l'alternatività

tra documento di trasporto e fattura immediata e riconoscendo anche la sospensione della trasmissione dei dati dei corrispettivi per gli esercenti che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, documentano le vendite con modalità alternative al registratore telematico, utilizzando quindi scontrini e ricevute fiscali (si veda anche Nt+Fisco). In questo caso, i corrispettivi dovranno essere inviati entro giugno. Infine, tra gli adempimenti tributari sospesi è stata ricompresa la presentazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di febbraio 2020, con possibilità di trasmissione entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, rispetto alla scadenza naturale dello scorso 25 marzo 2020.

Con la risposta a quesito n. 1.7., l'Agenzia ha escluso l'emissione

delle fatture, sia analogiche che elettroniche, dalla sospensione degli adempimenti tributari, riconosciuta per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Andranno quindi fatturate seguendo le regole ordinarie tutte le operazioni rilevanti a fini Iva il cui momento di effettuazione si sia realizzato in tale periodo comprese quelle da documentare, anche se riferite ad un momento antecedente, avvalendosi dei 12 giorni per l'emissione delle fatture immediate.

È stata infatti esclusa l'operatività in via automatica dell'esimente della forza maggiore, rappresentata dall'emergenza epidemiologica, a meno di diverse valutazioni, legate al singolo caso concreto, da parte dell'Ufficio precedente. La fattura, inoltre, in quanto documento desti-

nato alla controparte commerciale, permette non solo la detrazione dell'Iva e la deducibilità dei relativi costi ma anche l'evidenza della mancata applicazione, nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020, da parte del sostituto di imposta delle ritenute d'acconto che andrebbero operate nei confronti di contribuenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a 400mila euro (si veda l'articolo nella pagina seguente).

Con la risposta 1.13, l'Agenzia ha inoltre precisato che nel tracciato xml della fattura elettronica, nella sezione «DettaglioLinee» non va valorizzata con SI la voce «Ritenuta»; non va compilato il blocco «Data Ritenuta» ma va invece alimentato il campo «Causale» richiedendo la non applicazione della ritenuta alla

fonte in base all'articolo 62, comma 7 del decreto legge 18 del 2020.

Con la risposta 1.8., è stata inoltre ribadita, come da precedenti documenti di prassi, la piena alternatività tra Ddt e fattura immediata. I documenti di trasporto dal punto di vista fiscale permettono infatti l'emissione delle fatture differite, assolvendo invece per il resto ad una mera funzione contabile e risultando idonei a superare le presunzioni di cessione e di acquisto. Non devono quindi necessariamente viaggiare insieme ai beni spediti ma, anzi, possono essere sostituiti da una fattura immediata che non deve, anch'essa, necessariamente scortare i beni ma può anche essere separata dagli stessi rilevando unicamente la sua emissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA